

Sent. n. 100/2024 pubbl. il 09/07/2024

Rep. n. 107/2024 del 09/07/2024

L. Q. A. G. N. R. N. 17/2024



IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice relatore

Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 180-1/2024 P.U., promosso

DA

RICORRENTE

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letta l'istanza depositata, tramite il gestore della crisi avv. con cui il sig. ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. C.C.I.A.A.,
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma 2, C.C.I.A.A., posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) - si trova a Palermo (ove lo stesso conduce in locazione un appartamento);
rilevato che è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.A.A.;
letta la relazione del professionista nominato dall'O.C.C. quale gestore della crisi, avv. recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda con la quale ha altresì illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 2, C.C.I.A.A.);
ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla



liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, C.C.I.L.);

allevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.L.;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 C.C.I.L.;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.L.;

considerato che il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare beni oggetto di liquidazione;

evidenziato che l'art. 150 C.C.I.L. (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

elevato che, con istanza del 26.6.2024, il ricorrente, per il tramite dell'avv. ha rappresentato che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Palermo una procedura esecutiva immobiliare, iscritta al per la quale viene chiesta la sospensione;

elevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, il quale risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014;

rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCIL;

P.Q.M.

visi gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.L.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

NOMINA

giudice delegato il dott.

NOMINA

Liquidatore l'Avv.

invitandolo;



- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.L.;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (non la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.L.;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.L.;



DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Palermo, iscritta al

DISPONE

altresì, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 8 luglio 2024.

Il Presidente:

Il Giudice relatore

Il presente provvedimento viene redatto in documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 22/12/2009, n. 193, con cui modificata dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2003, n. 82, e con. mod. e nel rispetto delle regole tecniche emanate dal decreto del Ministero della Giustizia 21/2/2011, n. 24.

